

La sentenza affronta un punto operativo molto importante per i controlli nei pubblici esercizi, in quanto **per l'art. 689 c.p. non basta che la bevanda alcolica sia stata preparata o che la consegna sia imminente, occorre la prova dell'effettiva somministrazione/cessione al minore**. Se la consegna viene impedita dall'intervento degli organi di polizia operanti, non si configura il reato, né il tentativo, perché si tratta di una **contravvenzione**.

Inquadramento giuridico

L'**art. 689 c.p.** sanziona il gestore di un pubblico esercizio che somministra bevande alcoliche a un **minore degli anni sedici** oppure a persona che si trovi in **stato di manifesta ubriachezza**. La sentenza concentra l'attenzione sul significato della parola «**somministri**».

Il principio centrale è **somministrazione = effettiva erogazione/cessione della bevanda al destinatario protetto dalla norma**. Nel caso esaminato, i cocktail erano stati preparati, ma gli operatori di polizia erano intervenuti **prima che avvenisse la consegna** al minore, quindi mancava l'elemento materiale del reato.

La questione giuridica centrale

La domanda alla quale la Cassazione risponde è sostanzialmente se sia **configurabile l'art. 689 c.p. quando il gestore prepara la bevanda alcolica destinata a un minore di 16 anni, ma la consegna viene impedita dall'intervento della Polizia**.

Risposta della sentenza: No.

La condotta preparatoria non integra la «somministrazione» e non può essere neanche trasformata in **tentativo**, perché l'art. 689 c.p. è una **contravvenzione**, mentre il tentativo ex art. 56 c.p. è configurabile, secondo il principio richiamato dalla sentenza, con riferimento ai **delitti**.

Il punto fondamentale: preparazione ≠ somministrazione

La sentenza distingue implicitamente diverse fasi:

Fase	Condotta	Art. 689 c.p.
1	ordine della bevanda	☐ No
2	preparazione del cocktail	☐ No
3	bevanda pronta sul bancone	☐ No
4	avvicinamento/consegna iniziata	☒ Da verificare in concreto
5	effettiva cessione al minore	☐ Sì
6	minore riceve la bevanda	☐ Sì

La Cassazione utilizza una nozione sostanzialmente **materiale** della somministrazione, **deve esserci la diretta datio (consegna) della bevanda alcolica**.

Pertanto, non è sufficiente dimostrare l'intenzione del gestore di somministrare l'alcol al minore, ma occorre dimostrare che la somministrazione **sia effettivamente avvenuta**.

Perché il fatto non può essere qualificato come tentativo

Normalmente, quando un soggetto pone in essere atti diretti in modo non equivoco alla commissione di un delitto, ma l'evento/condotta non si perfeziona per una causa indipendente dalla sua volontà, può venire in rilievo l'art. 56 c.p., ma l'art. 689 c.p. è una **contravvenzione**.

Pertanto **gli atti diretti alla somministrazione + l'intervento della Polizia prima della consegna ≠ tentata somministrazione ex art. 689 c.p.**

Lo schema **intenzione → preparazione → intervento della Polizia → mancata consegna** non produce il **tentativo di art. 689 c.p.**, ma, secondo la sentenza l'**assenza della condotta tipica → fatto non sussistente**.

Natura di reato di pericolo: attenzione a non fraintendere

La sentenza sottolinea che l'art. 689 c.p. è un **reato di pericolo**, questo, però, **non significa che sia sufficiente una condotta meramente preparatoria** ed è proprio questo il punto operativo da non perdere. La natura di pericolo consente alla norma di anticipare la tutela rispetto alla verifica di un danno alla salute del minore, ma questa anticipazione **non elimina la necessità della condotta tipica prevista dalla norma**.

Quindi **reato di pericolo non significa reato a consumazione anticipata**, l'art. 689 richiede comunque la **somministrazione**.

Il principio della Cassazione applicato al caso concreto

La dinamica descritta dalla sentenza è molto significativa:

- vengono preparati cocktail alcolici,
- i cocktail sono destinati al minore,
- intervengono gli operatori di polizia,
- **gli operatori di polizia bloccano la consegna**,
- la bevanda non viene materialmente ceduta al minore.

La Cassazione considera decisivo il fatto che **gli operatori di polizia bloccano la consegna**, questa viene **bloccata prima del perfezionamento della condotta tipica**.

Di conseguenza **manca la datio → manca la somministrazione → manca l'art. 689 c.p.** e non essendo configurabile il tentativo **manca il reato**.

Attenzione alla responsabilità del titolare ex art. 40, comma 2, c.p.

L'imputato era stato chiamato a rispondere dell'art. 689 c.p. **a titolo omissivo**, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., ma la difesa aveva contestato che fosse stata automaticamente attribuita al titolare la condotta del dipendente senza accertare:

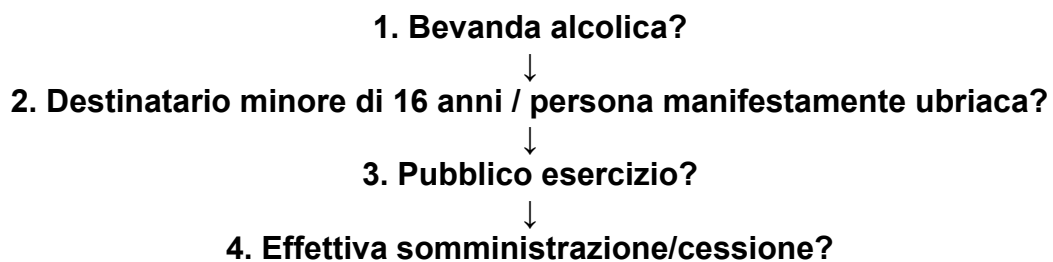
- l'esistenza di uno specifico obbligo di impedimento,
- la conoscenza della situazione,
- l'omesso controllo,
- eventuali istruzioni impartite ai dipendenti,

- l'effettiva possibilità di impedire la condotta.

Tuttavia, la Cassazione **non arriva a decidere nel merito questa questione**, perché accoglie il motivo relativo alla mancata configurabilità dell'art. 689 c.p.

Questo è importante, non bisogna quindi ricavare dalla sentenza se il titolare risponde sempre/non risponde mai ex art. 40, comma 2, c.p., la sentenza **non decide questo aspetto**, perché il venir meno del reato presupposto rende assorbita la questione della responsabilità omissiva.

Schema logico della sentenza



Se la risposta al punto 4 è NO:

ART. 689 C.P. NON CONSUMATO

e, secondo la sentenza

NO TENTATIVO → perché contravvenzione → fatto non sussiste.

Prova dell'età: altro profilo operativo importante

La difesa aveva contestato anche l'accertamento dell'età del giovane, ma la Cassazione, però, **non affronta definitivamente questo profilo**, perché il motivo relativo alla mancata somministrazione è stato ritenuto assorbente, pertanto non sarebbe corretto utilizzare questa sentenza per sostenere che «l'età del minore deve necessariamente essere provata mediante documento».

La sentenza fornita **non stabilisce questo principio**, ma per l'attività di pattuglia, tuttavia, è opportuno documentare nel modo più preciso possibile:

- generalità,
- data di nascita,
- documento esibito,
- modalità di identificazione,
- eventuali dichiarazioni rese,
- soggetti presenti che conoscevano il minore.

Prova della natura alcolica della bevanda

Anche questo era stato oggetto di contestazione, ma, nuovamente, la Cassazione **non risolve la questione probatoria**, perché considera assorbente la mancata somministrazione, quindi la sentenza non può essere utilizzata come precedente per stabilire quali siano, in astratto, i mezzi di prova necessari per dimostrare che una bevanda sia alcolica.

Operativamente la pattuglia dovrebbe documentare:

- denominazione della bevanda,
- ingredienti, se disponibili,
- indicazioni del personale,
- eventuale confezione/bottiglia,
- gradazione indicata,
- scontrino/comanda,
- eventuali dichiarazioni,
- osservazioni dirette degli operanti.

Una distinzione fondamentale per la pattuglia

NON CONFONDERE «bevanda destinata al minore» con «bevanda somministrata al minore».

La prima è una **destinazione**, mentre la seconda è la **condotta tipica dell'art. 689 c.p.** e questa sentenza attribuisce rilievo decisivo alla seconda.

Schema probatorio “blindato”

Per contestare correttamente l'art. 689 c.p., la ricostruzione dovrebbe idealmente rispondere a queste cinque domande:

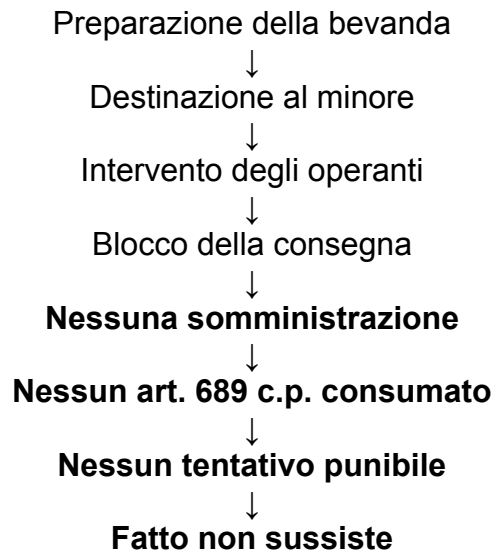
Domanda	Prova
CHI?	gestore/dipendente
COSA?	bevanda alcolica
A CHI?	minore <16 anni
QUANDO?	momento della somministrazione
È STATA CONSEGNATA?	Sì: elemento decisivo

La quinta domanda è quella che, nel caso deciso dalla Cassazione, ha determinato l'annullamento della condanna.

Rapporto con l'intervento della Polizia

La sentenza presenta un paradosso operativo interessante, quello per cui **l'intervento tempestivo degli operanti ha impedito il perfezionamento dell'art. 689 c.p.**

Schema:



Questo è esattamente il punto sul quale ruota la decisione.

Massima

Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 689 c.p., la nozione di «somministrazione» implica un'effettiva erogazione o cessione della bevanda alcolica al soggetto protetto dalla norma, sicché non è sufficiente la mera preparazione della bevanda o la sua destinazione a un minore degli anni sedici. Quando la consegna della bevanda venga impedita dall'intervento degli operanti prima che si realizzi la materiale cessione, manca la condotta tipica richiesta dalla fattispecie incriminatrice e il reato non può ritenersi consumato. La condotta non è inoltre suscettibile di riqualificazione a titolo di tentativo, trattandosi di contravvenzione. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non sussiste.

Giovanni Paris